

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 14.12.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, il ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 2.221,05 per commissione intermediario ed oneri assicurativi. Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di euro 241,00 quale rata erroneamente considerata insoluta dall'intermediario.

L'intermediario costituitosi eccepisce l'irricevibilità del ricorso, poiché sarebbe già pendente un giudizio dinnanzi al Giudice di Pace che riporterebbe una piena identità di domande. All'uopo, parte convenuta rileva che nel Modulo ABF di presentazione del ricorso il ricorrente dichiara la non pendenza di giudizi aventi a oggetto la medesima controversa all'Autorità Giudiziaria.

Nel merito, l'intermediario contesta la fondatezza del ricorso sostenendo che il conteggio estintivo è stato formulato in conformità della legge e delle previsioni contrattuali. Quanto alla richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione, l'intermediario ne sancisce la natura *up-front*, poiché riferite alla fase prodromica del prestito. Relativamente alle spese di incasso delle quote, parte convenuta eccepisce l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo dell'importo di euro 388,80, corrispondente al *pro-rata temporis* della



voce di costo. In ordine alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario asserisce che il ricorrente non ha sostenuto alcun costo a tale titolo.

Circa la richiesta di rimborso della quota insoluta, l'intermediario contesta l'assenza di prova a sostegno delle richieste del ricorrente. L'intermediario conclude chiedendo al Collegio il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 17.05.2019 il ricorrente, riferendosi all'eccezione di inammissibilità del ricorso per litispendenza, afferma di aver provveduto alla sola notifica dell'atto di citazione, mentre il giudizio non è mai stato iscritto a ruolo. Per tale ragione, non vi sarebbe alcun processo pendente innanzi il Giudice di Pace. Con riguardo alla domanda di retrocessione degli oneri commissionali insiste nella richiesta, sottolineando la mancanza di trasparenza nel contratto stipulato tra le parti.

## DIRITTO

Sulla eccezione di improcedibilità del ricorso per litispendenza, preliminarmente si rileva che l'atto di citazione prodotto in atti, datato 14.06.2017, pur riguardando lo stesso contratto, presenta una divergenza di *causa petendi* e di *petitum* rispetto al presente ricorso, poiché concernenti l'inadempimento contrattuale per non aver fornito copia del contratto richiesto, ex art. 119 T.U.B e la condanna all'esibizione. L'eccezione sollevata dall'intermediario non può quindi essere accolta, come pure quella del ricorrente che è priva di fondamento. Infatti, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 39 c.p.c. va interpretato nel senso che la notificazione della citazione – ancorché non seguita dall'iscrizione della causa a ruolo (art. 171 c.p.c., comma 1), né dalla costituzione delle parti nei termini loro rispettivamente assegnati – è sufficiente a determinare la pendenza della lite (Cassazione civile sez. II, 11/06/2013, n.14661; Cassazione civile sez. I, 11/06/2019).

Con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, sovviene il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi oggetto di controversia sono da ricondursi alle commissioni di intermediazione, la cui natura è *up-front*.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", riferite alle commissioni di intermediazione, per l'ammontare di euro 829,14.

Non può riconoscersi il rimborso dell'asserito indebito della quota insoluta, poiché il ricorrente non ha fornito elementi di prova, quali le buste paghe attestanti l'addebito.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 829,14.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI